

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(legge n. 160/2019, comma 837 e ss.)

Sommario

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo	4
Articolo 5	4
Commercio su arre pubbliche	4
Articolo 6	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 8	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 9	5
Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Articolo 10	6
Determinazione delle tariffe giornaliere	6
Articolo 11	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 12	6
Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
Articolo 13	7
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	7
Articolo 14	7
Occupazione per commercio itinerante	7
Articolo 15	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 17	8
Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 18	8
Sanzioni e indennità.....	8
Articolo 19	9
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	9

Articolo 20	9
Sospensione dell'attività' di vendita	9
Articolo 21	10
Autotutela.....	10
Articolo 22	10
Riscossione coattiva.....	10
Articolo 25	10
Disposizioni finali.....	10
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Cesate.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, se previste dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente, così come stabilito dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1^a cat..
- 2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 **Determinazione delle tariffe giornaliere**

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.
- 2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella deliberazione delle tariffe.
- 3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 **Determinazione del canone**

- 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
- 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 12 **Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

- 1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 13
Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 14
Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 15
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione annuale; qualora l'importo del canone superi € 250,00 può essere corrisposta in 4 (quattro) rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza marzo, aprile, luglio ottobre dell'anno di riferimento.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; qualora l'importo del canone superi € 250,00 può essere corrisposta in 4 (quattro) rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza marzo, aprile, luglio ottobre dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; qualora l'importo del canone superi € 250,00 può essere corrisposta in 4 (quattro) rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza marzo, aprile, luglio ottobre dell'anno di riferimento, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 17 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché, eventualmente, altri dipendenti del Comune o del Concessionario del servizio, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Il Comune o il Concessionario del servizio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 18 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal d. lgs. n. 285/1992 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% (cinquanta per cento), considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nel caso di mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali

risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 20

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1^a categoria.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1^ CATEGORIA

n. d'ord.	Cod. Strada Nazionale	Cod. Strada Comunale	ODONIMO	
			DUG	DUF
1	0000001		via	Ada Negri
2	0000002	2	via	Adda
3	0000003	3	via	Adige
4	0000005	50	via	Alcide De Gasperi
5	0000006	35	via	Aldo Moro
6	0000007	72	via	Alessandro Manzoni
7	0000008	31	via	Alessandro Scarlatti
8	0000009		vicolo	Alessandro Volta
9	0000013		piazza	Anfiteatro
10	0000014	44	via	Antonio Gramsci
11	0000015	18	via	Antonio Vivaldi
12	0000016	5	via	Arno
13	0000017	46	via	Arrigo Boito
14	0000018	49	via	Arturo Toscanini
15	0000019	75	via	Benedetto Marcello
16			via	Benvenuto Cellini
17	0000020	108	via	Bergamo
18	0000021		via	Biscia
19	0000023	98	via	Bormida
20	0000024	116	via	Brenta
21	0000025	109	via	Brescia
22	0000026	112	via	Brughiere
23	0000038	33	via	Caduti Cesatesi
24	0000088	120	via	Callas Maria
25	0000027	42	via	Carlo Romanò
26	0000028	111	via	Carpini
27	0000048	119	via	Caruso Enrico
28	0000022	69	via	Cascina Biscia
29	0000031	114	via	Centro Sportivo
30	0000032	43	via	Cesare Battisti
31	0000092	94	via	Claudio Monteverdi
32	0000034	57	via	Como
33	0000035	58	via	Concordia
34	0000037	19	via	Dante Alighieri
35	0000039	24	via	Dei Martiri
36	0000041	67	via	Dei Mille
37			piazza	Della Costituzione
38	0000044		piazza	Della Pace
39	0000045		piazzale	Della Stazione
40	0000046	9	via	Don Oreste Moretti
41	0000042	25	vicolo	Dosso
42	0000047	34	via	Enrico Berlinguer
43	0000051	51	vicolo	Fiume
44	0000053	105	via	Francesco Cilea

45	0000054	60	via	Francesco Petrarca
46	0000055	63	via	Fratelli Cervi
47	0000079	59	via	Fratelli Kennedy
48	0000056	20	via	Gaetano Donizetti
49			piazza	Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
50	0000057	26	via	Ghiringhelli
51	0000058	70	via	Giacomo Leopardi
52	0000059	45	via	Giacomo Matteotti
53	0000060	48	via	Giacomo Puccini
54	0000062	11	via	Gioachino Rossini
55	0000012	23	via	Giovanni Andrea Caravaggio
56	0000061	73	via	Giovanni Battista Pergolesi
57	0000064		via	Giuseppe Garibaldi
58	0000065	65	via	Giuseppe Mazzini
59	0000066	22	via	Giuseppe Verdi
60	0000067	88	via	Groane
61	0000068	8	via	Guglielmo Marconi
62	0000071	32	via	Ignazio Silone
63	0000074	7	via	Isonzo
64	0000075	68	via	Italia
65	0000076	77	via	Italo Svevo
66	0000080	90	via	Lambro
67		129	via	Lattea
68	0000081	124	via	Lecco
69	0000082		via	Leonardo Da Vinci
70	0000103	87	via	Lorenzo Perosi
71	0000084	78	via	Luciano Manara
72	0000085	56	via	Ludovico Ariosto
73	0000086	110	via	Luigi Pirandello
74	0000087	107	via	Mantova
75	0000040	27	via	Martiri di Belfiore
76	0000089	91	via	Mincio
77	0000090	66	via	Monte Grappa
78	0000091	103	via	Monterosso
79	0000093	28	via	Municipio Vecchio
80	0000094	10	via	Niccolò Paganini
81	0000095	76	via	Nino Bixio
82	0000096	21	vicolo	Normanni
83	0000097	102	via	Oglio
84	0000098	99	via	Olona
85	0000099	36	via	Palazzetta
86	0000100	64	via	Papa Giovanni Ventitreesimo
87	0000101	74	via	Pavia
88	0000104	4	via	Piave
89	0000105	47	via	Pietro Mascagni
90	0000106	83	via	Pietro Nenni
91	0000108	92	via	Po
92	0000070	29	piazza	Primo Maggio
93	0000136	62	via	Publio Virgilio Marone
94	0000078	30	piazza	Quattro Novembre
95	0000109	52	via	Roma
96	0000112	100	via	Rubicone
97		23830	via	Ruggero Leoncavallo

98	0000113	85	via	Santi Alessandro e Martino
99	0000114	125	via	Sarca
100	0000115	104	via	Serbelloni
101	0000116	81	via	Sesia
102	0000117	101	via	Seveso
103	0000118	53	via	Sondrio
104	0000011		via	Stazione
105	0000119	12	via	Suor Innocente Lazzarotto
106	0000120	13	via	Tagliamento
107	0000121	95	via	Tanaro
108	0000122	96	via	Tevere
109	0000123	14	via	Ticino
110	0000124	121	via	Toce
111	0000125	97	via	Trebbia
112	0000126	40	via	Trento
113	0000127	54	via	Trieste
114	0000128	79	via	Umberto Giordano
115	0000129	61	via	Varese
116	0000033	15	via	Vecchia Comasina
117	0000130	80	via	Venezia
118			piazza	Venticinque Aprile
119	0000144	41	vicolo	Venticinque Aprile
120	0000131	16	via	Vigna
121	0000132	17	vicolo	Vigna
122	000133	82	via	Villaggio Ina Casa
123	0000134	55	vicolo	Villette
124	000135	6	via	Vincenzo Bellini
125	0000137	122	via	Volturno

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**2^ CATEGORIA**

n. d'ord.	Cod. Strada Nazionale	Cod. Strada Comunale	ODONIMO	
			DUG	DUF
1	0000050	123	corso	Europa
2	0000029	1	via	Cascina Selva
3	0000110	113	via	Ronchi
4	0000102	39	via	Per Senago
5			via	Dodicesima Strada
6	0000141	37	via	Quattordicesima Strada
7	0000143	38	via	Sedicesima Strada